SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1108)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(ANSELMI TINA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

e col Ministro dei Trasporti e, « ad interim », della Marina Mercantile

(LATTANZIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1978

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, concernente proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Con il 31 gennaio 1978 è scaduto il riconoscimento del credito contributivo previsto dalle leggi 7 aprile 1977, n. 102 e 8 agosto 1977, n. 573, in favore delle imprese manifatturiere ed estrattive, nonchè di quelle commerciali di esportazione ed alberghiere e pubblici esercizi, per il contenimento del costo del lavoro.

Al fine di eliminare le conseguenze che potrebbe avere sul sistema produttivo la non continuità della riduzione, sia pure parziale, del costo del lavoro, il Governo, in attesa di una più organica soluzione del problema relativo all'incidenza degli oneri sociali sostenuti dalle imprese, ha ritenuto necessario ed urgente provvedere col decreto-legge di cui si unisce copia a prorogare i benefici finora concessi, alle stesse condizioni e modalità previste dalle leggi considerate.

È apparsa adeguata allo scopo una proroga sino al 31 marzo 1978.

Con l'occasione si è inteso soddisfare la analoga esigenza manifestata dal settore della pesca mediterranea ed oceanica, il cui contributo statale, previsto dall'articolo 11 della legge 14 maggio 1976, n. 389, per la riduzione degli oneri sociali, è venuto a scadere il 31 dicembre 1977, prorogando alla stessa data del 31 marzo 1978 la concessione dei predetti contributi.

Agli oneri relativi, valutati in lire 250 miliardi, si provvede attraverso la riduzione di pari importo del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno in corso.

Il decreto-legge viene ora sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, concernente proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro.

Decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 31 del 1° febbraio 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare le norme relative al contenimento del costo del lavoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile;

DECRETA:

Art. 1.

Il credito contributivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, ed alla legge 8 agosto 1977, n. 573, è riconosciuto, fermo restando i limiti e le modalità di applicazione, sino al 31 marzo 1978.

È prorogata, altresì, sino alla stessa data, la concessione del contributo a carico dello Stato a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo ed oltre gli stretti, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, modificato dall'articolo 11 della legge 14 maggio 1976, n. 389. Dal contributo stesso, determinato per il primo trimestre 1978 nella misura di 600 milioni di lire, sono esclusi i marittimi dipendenti dalle imprese di pesca che beneficiano della riduzione contributiva di cui all'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 250 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1978

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI Tina — PANDOLFI — MORLINO — STAMMATI — DONAT-CATTIN — LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO